

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2022, n. 28-4791

Emergenza Peste Suina Africana (PSA). Proroga al 30 giugno 2022 per il pagamento della quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell'ammissione dei cacciatori ammessi nella precedente stagione venatoria agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) AL2, AL3, AL4 e Comprensori Alpini (CA) CN6 e CN7.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- la legge n. 157 del 11/02/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Premesso, inoltre, che la D.G.R. del 19 marzo 2012 n. 90 – 3600 e ss.mm.ii., di approvazione degli indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli ATC e CA, in particolare, all'articolo 1 del suo allegato prevede: "I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o residenti in altre regioni o all'estero ammessi agli A.T.C. o C.A. nella precedente stagione venatoria, ai fini della conferma dell'ammissione ai medesimi, devono effettuare il pagamento della relativa quota di partecipazione economica tassativamente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno".

Preso atto che il territorio degli ATC AL3 e AL4 è compreso nella zona infetta 1 dove con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 22 gennaio 2022 è stato fatto divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani sino al 30 aprile 2022; il territorio dell'ATC AL2 e parzialmente coinvolto dall'emergenza della peste suina africana; il territorio dei CA CN6 e CN7 è confinante con la Regione Liguria, anch'essa interessata dall'emergenza della peste suina africana.

Preso atto, inoltre, delle richieste di proroga del pagamento della quota di partecipazione economica, presentate dai Presidenti degli Ambiti Territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini sopraccitati, agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, motivati dalla citata emergenza e dall'incertezza legata alla prossima stagione venatoria.

Ritenuto, pertanto, di stabilire che, a fronte dell'attuale emergenza connessa alla peste suina africana (PSA), quale parziale modifica della D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012 e ss.mm.ii., sia prorogato fino al 30 giugno 2022, come da istanza presentata dai sopraccitati Presidenti degli Ambiti Territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini sopraccitati, il termine per effettuare, da parte dei rispettivi cacciatori ammessi nella precedente stagione venatoria, il pagamento della relativa quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell'ammissione ai medesimi.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che, a fronte dell'attuale emergenza connessa alla peste suina africana (PSA), quale parziale modifica delle D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012 e ss.mm.ii., sia prorogato fino al 30 giugno 2022 il termine per effettuare il pagamento della quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell'ammissione dei cacciatori ammessi nella precedente stagione venatoria agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) AL2, AL3, AL4, e Comprensori Alpini (CA) CN6 e CN7;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)